

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Luca Cice

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, 13 li febbraio 2026

CIRCOLARE N.2/2026

Con il DLgs. 10/2026, pubblicato sulla *G.U.* 30.1.2026 n. 24 (S.O. n. 4), è stato emanato il Testo unico in materia di IVA, comprendente le disposizioni del DPR 633/72, del DL 331/93 (sezione IVA intracomunitaria), del DLgs. 127/2015 (fattura elettronica e corrispettivi telematici) e di altre leggi e decreti, incluse le norme di interpretazione autentica e di coordinamento.

L'efficacia del decreto legislativo è fissata dall'1.1.2027, in coerenza con gli altri Testi Unici (come definito dal DL 200/2025).

La revisione delle disposizioni in tema di IVA ha carattere "compilativo" e traspone le attuali norme senza modificarne la formulazione. Sono contestualmente abrogate le corrispondenti disposizioni attualmente vigenti.

Le uniche eccezioni rispetto al criterio appena descritto sono rappresentate dalla necessità di aggiornare il testo, in alcuni casi, o di introdurre disposizioni di coordinamento:

- per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative;
- ovvero per esigenze formali di armonizzazione normativa con altre disposizioni, tra cui quelle inserite in ulteriori Testi unici previsti dalla riforma fiscale.

La Certificazione unica 2026

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 15707 del 15 gennaio 2026, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2026 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Tra le novità che interessano l'adempimento CU2026 ci sono le seguenti:

- nuove scadenze;
- esonero CU per i professionisti in regime forfettario/minimi.

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

In termini più sostanziali, tra gli interventi più rilevanti che riguardano il modello CU2026 e che recepiscono le innovazioni normative intervenute sui redditi 2025 figurano le misure a favore dei lavoratori con redditi fino a € 20.000 euro e compresi tra € 20.000 e € 40.000, nonché il riordino delle detrazioni d'imposta.

Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo **16 marzo 2026**; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario. Resta fissato al 31 ottobre 2026 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2026). Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU2026 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

La certificazione degli utili corrisposti nel 2025

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2025.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Ex frontalieri, via libera al regime impatriati

Nuovi chiarimenti per lavoratori impatriati e frontalieri sull'accesso al regime agevolato dopo il rientro in Italia.

Con la risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene sull'applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023), fornendo chiarimenti rilevanti in relazione alla posizione degli ex frontalieri. Nel fornire la propria risposta, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 non pone condizioni in merito al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo di

residenza all'estero precedente al rientro. Ai fini dell'agevolazione rileva, invece, il rispetto del requisito temporale minimo di permanenza all'estero che, nel caso di attività prestata in favore dello stesso datore di lavoro (o di un soggetto appartenente al medesimo gruppo), è fissato in sette periodi d'imposta.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ha concluso che **l'ex frontaliere può accedere al regime impatriati** e applicarlo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dopo il trasferimento della residenza, a condizione che risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Auto aziendali a uso promiscuo

Con risposta a istanza di interpello n. 14 del 21 gennaio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale del contributo versato dal dipendente per l'auto aziendale concessa a uso promiscuo, precisando i limiti entro cui può operare l'esenzione IRPEF.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, **solo la quota del costo dell'auto trattenuta direttamente in busta paga può beneficiare dell'esenzione IRPEF** e solo fino all'importo del fringe benefit convenzionale, determinato sulla base delle tabelle ACI. Diversamente, la parte di costo eccedente, qualora venga recuperata dal datore di lavoro attraverso la riduzione del premio variabile riconosciuto al dipendente, concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le somme che superano tale soglia, infatti, restano escluse dal regime agevolato previsto dall'art. 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente, e sono quindi soggette a tassazione ordinaria.

Credito d'imposta 5.0 residuo utilizzabile in 5 rate annuali

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 12 gennaio 2026 ha fornito indicazioni operative ai fini della fruizione del credito di imposta 5.0 non ancora utilizzato (residuo) al 31 dicembre 2025.

Tale agevolazione è fruibile ai sensi dell'articolo 38, comma 13, D.Lgs. 19/2024 presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito maturato e non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 viene obbligatoriamente suddiviso in 5 rate annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili dal cassetto fiscale del contribuente.

L'importo della rata di ogni anno può essere compensato indicando nella sezione Erario il codice tributo 7072 (già istituito dalla risoluzione 63 del 18 dicembre 2024) e quale anno di riferimento l'anno a decorrere dal quale diviene utilizzabile ciascuna rata (quindi, 2026, 2027, 2028, 2029 o 2030).

La prima delle cinque rate riferite al credito di imposta 5.0 residuo esistente al 31 dicembre 2025 è quindi fruibile sin da subito con l'indicazione del credito nella sezione Erario con il codice tributo 7072 e anno di riferimento 2026.

Aggiornato il portale bonusfiscali.enea.it per i dati 2026

È operativo dal 22 gennaio 2026 il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all'ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa. L'accesso prevede l'autenticazione tramite SPID o CIE.

Dalla stessa data del 22 gennaio 2026 decorre il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio 2026) e per i lavori conclusi nel 2025, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

Recupero dell'ICI per il 2006-2011

L'art. 16-*bis* del DL 131/2024 disciplina il recupero dell'aiuto di Stato illegittimo correlato all'esenzione dall'ICI fruita, nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali che hanno esercitato le loro attività istituzionali (es. didattiche, sanitarie, sportive, ecc.) con modalità tuttavia commerciali, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92.

La procedura di recupero viene limitata agli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013:

- hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un'imposta superiore a 50.000,00 euro annui;
- che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità.

Gli enti non commerciali per cui ricorrono le condizioni sopra individuate:

- entro il 31.3.2026 devono presentare l'apposita dichiarazione per il recupero dell'ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, utilizzando il modello del DM 27.1.2026 (la dichiarazione va presentata telematicamente ed è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011);
- entro il 30.4.2026 devono versare le somme relative al recupero, salvo che sussistano le condizioni di esonero dal versamento di cui all'art. 16-*bis* co. 2 del DL 131/2024 (il versamento va effettuato a favore dei Comuni dove sono ubicati gli immobili oggetto di recupero, con le modalità che saranno definite da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate).

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.02.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di gennaio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2026.
16.02.2026	Versamento IVA Mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2026; • versare l'IVA a debito.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025.
	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

16.02.2026	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025.
	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026. Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei premi INAIL: • in unica soluzione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi.
25.02.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intra-comunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di gennaio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
28.02.2026	Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti	Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2026 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2025. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2025, l'agevolazione si applicherà anche nel 2026: • ove permangano i requisiti; • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.02.2026	Credito d'imposta per la promozione della musica	Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d'imposta per la promozione della musica: • al Ministero della Cultura, in via telematica, tramite la piattaforma DGCOL disponibile al link https://doc.cultura.gov.it; • in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell'anno 2025.

28.02.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 5.0	Le imprese che hanno presentato istanze ammissibili al credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, ma in data successiva al 6.11.2025 di esaurimento delle risorse disponibili, devono inviare: • la comunicazione di completamento del progetto di innovazione; • tramite la piattaforma informatica del GSE; • al fine di accedere al credito d'imposta qualora si verifichino future disponibilità finanziarie.
02.03.2026	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2025 e IRAP 2025, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.
02.03.2026	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2025; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
02.03.2026	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2025.
02.03.2026	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026
02.03.2026	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	I soggetti che, nel 2025, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono: • effettuare la loro registrazione cumulativa; • versare la relativa imposta.

02.03.2026	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2025, la cui scadenza del termine era l'1.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l'1,39%, oltre agli interessi legali.
02.03.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2026.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

